

In pensione al Sud con la Flat tax al 7%, i requisiti per trasferirsi in Italia (e ripopolare il Mezzogiorno): cosa cambia nel 2026

Da quest'anno sale a 30 mila la soglia di abitanti dei comuni che offrono la tassazione agevolata per chi si trasferisce nelle regioni del Centro e del Sud Italia: i limiti su doppia tassazione (Fonte: <https://www.corriere.it/> 12 aprile 2026)



C'è un passaggio, nella **revisione della flat tax per i pensionati esteri** in vigore dal 7 aprile 2026, che vale più di quanto sembri, ed è l'innalzamento da 20 mila a 30 mila abitanti della soglia demografica dei comuni ammessi, un intervento che non si limita ad ampliare la platea ma ne modifica, almeno in parte, la portata.

La struttura del regime

L'impianto normativo resta quello delineato dall'**articolo 24-ter del Tuir**, che prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva del 7%** sui redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'opzione diviene efficace e per i primi nove periodi d'imposta successivi (in sostanza, 10 anni). Il regime è accessibile a **condizione che il contribuente trasferisca la residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**, oppure nei comuni individuati dalla normativa in relazione agli eventi sismici del 2009 e del 2016, nel rispetto del limite demografico previsto.

L'effetto della nuova soglia e i requisiti

L'innalzamento della soglia a 30 mila abitanti amplia il numero dei comuni potenzialmente interessati, ma resta una misura selettiva. L'accesso richiede il possesso di specifici requisiti soggettivi: **essere titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti** e trasferire la residenza da Stati o territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana.

Il caso delle pensioni miste

In presenza di situazioni previdenziali miste, il regime continua a operare secondo una distinzione netta tra le diverse categorie di reddito: **l'imposta sostitutiva del 7% si applica ai redditi di fonte estera, mentre quelli di fonte italiana restano assoggettati alla tassazione ordinaria Irpef**. Si determina così una coesistenza di regimi che, nei casi concreti, richiede una valutazione attenta degli effetti complessivi.

Il tema della doppia imposizione

Un profilo particolarmente rilevante riguarda il trattamento delle imposte pagate all'estero. L'opzione per la flat tax comporta, per i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva, la rinuncia al credito d'imposta per le imposte estere, con la conseguenza che eventuali prelievi applicati nel Paese di origine non possono essere scomputati in Italia. Resta ferma la possibilità di escludere dall'ambito applicativo del regime i redditi prodotti in specifici Stati, mantenendo per questi ultimi il regime ordinario.